



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 06/10/2020

### FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000, emesso il 12/08/1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo "nel corso dell'anno 2018", per un importo complessivo di € 37.966,88, esente da ritenuta fiscale.

Fa presente che l'intermediario apponeva, sulla parte frontale del titolo, i timbri "P/O" e "Q/P" e sulla parte posteriore due timbri sovrapposti, recanti i rendimenti delle serie "P" e "Q", conformemente alle disposizioni previste dai decreti ministeriali del 16.06.1984 e del 13.06.1986.

Rileva come entrambe le timbrature sovrapposte abbiano sostituito i tassi indicati nella tabella preesistente per il periodo fino al 20° anno, lasciando invariate le condizioni per l'ultimo decennio, nonostante le tabelle allegate ai D.M. avessero specificato i tassi di interesse anche per tale scaglione di detenzione.

Evidenzia l'assoluta incertezza sul rendimento effettivamente applicabile, stante la presenza di due timbri sul retro oltre che della tabella originaria, circostanza che ha ingenerato la convinzione che si dovesse far riferimento alle condizioni preesistenti.

Cita a supporto la decisione n. 5030/19 del Collegio di Bari e numerose sentenze della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Corte d'Appello Di Brescia, sentenza n. 1549/19 e Tribunale di Trapani, sentenza n. 476/19); richiama inoltre la sentenza n. 13979 del 15/06/2007 delle Corte di Cassazione, che ha sancito il principio della tutela dell'affidamento del risparmiatore sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo.

Ritiene pertanto di aver diritto al riconoscimento, in via principale, dei rendimenti della serie "O" originariamente stampigliati a tergo del titolo, in quanto gli ulteriori due timbri



sovrapposti ("P/O" e "Q/P") non sono idonei a determinare una corretta eterointegrazione del titolo; in via subordinata, chiede l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per il buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Sostiene che, sin dalla data del rilascio, il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza del buono alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul titolo in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso", che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.



Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF della seduta del 2/10/2019, oltre che diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Cita altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che l'intermediario, nel momento in cui ha deciso di utilizzare i "vecchi" moduli della serie "P", avrebbe dovuto incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche sul buono, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.

Ritiene conferente al caso di specie il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU. che, pur avendo ad oggetto una diversa fattispecie di BFP, ha valorizzato comunque la rilevanza dei dati testuali riportati sul buono al momento dell'emissione; sempre le SS.UU., con sentenza n. 3963/19, hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, *"cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c."*.

Richiama la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità, per il periodo successivo, delle condizioni di rimborso previste in origine.

Esplicita infine i conteggi effettuati e rettifica l'importo richiesto rispetto a quanto domandato in sede di ricorso, come meglio specificato in seguito.

Il ricorrente chiede all'Arbitro:

- in via principale, che venga accertato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione del buono in base alle condizioni stampigliate *ab origine* a tergo del titolo per l'intero periodo compreso tra il primo ed il trentesimo anno; di conseguenza, la corresponsione di € 55.951,47 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto applicando le suddette condizioni e quanto già rimborsato), *"ovvero [...]di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia"*;
- in via subordinata, che venga accertato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione del buono in base alle condizioni stampigliate *ab origine* a tergo del titolo *"quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno"*; di conseguenza, la corresponsione di € 35.895,52 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto applicando le suddette condizioni e quanto già rimborsato), *"ovvero [...]di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia"*.

Chiede inoltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, le spese legali quantificate in € 250,00 e le spese del procedimento.



L'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

## DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno o, in via subordinata, per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, di un buono fruttifero della serie “Q” (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri, uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, il cui art. 5 dispone che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

D'altra parte, in caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie “Q”, con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Nel caso di specie, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno talché ritiene il Collegio che debba prediligersi la soluzione più favorevole al cliente, a tutela dell'affidamento da questi riposto sull'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo (cfr. Collegio di Coord., decisione n. 6142/20).

La richiesta di rimborso delle spese, pur avanzata in sede di reclamo, non è supportata da documentazione.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI